



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
EX PQA IV

Prot. n. 57257

Provvedimento 6 novembre 2013 concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta.

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1968 – pubblicato nella G.U. n. 132 del 25 maggio 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata “Torgiano”, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

VISTO il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai

sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Torgiano";

VISTA la domanda prot. n. 0086129 presentata in data 20 giugno 2013, tramite la Regione Umbria, dal Consorzio Tutela dei vini di Torgiano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano", nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10 del citato D.M. 7 novembre 2012;

ATTESO che la richiesta di modifica in questione è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012, articolo 10, comma 1, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 *octodecies*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e, in particolare:

- è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del citato D.M. 7 novembre 2012, il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 23 luglio 2013 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;
- la citata proposta di modifica del disciplinare, ai sensi dell'articolo 8 del citato D.M. 7 novembre 2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2013 e, entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati sulla proposta di modifica in questione;

RITENUTO che è stata conclusa con esito positivo la procedura nazionale preliminare relativa all'esame della richiesta di modifica del disciplinare in questione e che la stessa richiesta risulta conforme alle condizioni stabilite nella sottosezione I "Denominazioni di origine e indicazioni geografiche – articoli da 118 *ter* a 118 *unvicies*" di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007, e che pertanto sussistono i requisiti per procedere, alla pubblicazione della proposta di modifica del documento unico e del disciplinare di produzione del vino DOP "Torgiano", nonché per trasmettere alla Commissione UE la richiesta di modifica in questione;

P R O V V E D E

ai sensi dell'articolo 9 del richiamato D.M. 7 novembre 2012:

1. a pubblicare sul sito internet del Ministero l'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOP "Torgiano", da ultimo consolidato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e la relativa modifica al documento unico;
2. a trasmettere alla Commissione UE la richiesta di modifica in questione e la relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.607/2009.

Roma, li 6/11/2013

Il Capo Dipartimento
F.to prof. Gianluca M. Esposito

A) Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato del vino DOP “Torgiano”, approvato con il D.M. 30 novembre 2011.

L'art. 2, primo comma, primo capoverso, del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Torgiano”, da ultimo modificato con D.M. 30 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 20 dicembre 2011, è sostituito dal seguente testo:

“ *Bianco di Torgiano*

Trebbiano Toscano: dal 20% al 70%.

Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 80%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 Maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. ”.

B) Proposta di modifica del documento unico riepilogativo (fascicolo tecnico) del disciplinare di produzione del vino DOP “Torgiano”, approvato con il D.M. 30 novembre 2011.

(Le modifiche sono evidenziate in giallo).

8. CONDIZIONI SUPPLEMENTARI

Vitigni Principali

Quadro di riferimento giuridico:	Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:	Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:	
<p>Bianco di Torgiano: Trebbiano Toscano: dal 20% al 70%. Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 80%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 Maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.</p> <p>Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano: Sangiovese: dal 50% al 100%. Altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 Maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.</p> <p>Merlot di Torgiano Merlot: dall’ 85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.</p> <p>Chardonnay di Torgiano: Chardonnay: dall’85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.</p> <p>Pinot grigio di Torgiano: Pinot grigio: dall’85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.</p> <p>Riesling italico di Torgiano: Riesling bianco: dall’85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.</p> <p>Cabernet sauvignon di Torgiano: Cabernet sauvignon: dall’85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.</p> <p>Pinot nero di Torgiano: Pinot nero: dall’ 85% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.</p> <p>Torgiano spumante Chardonnay: fino al 50%. Pinot nero: fino al 50%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.</p> <p>Torgiano Vendemmia Tardiva: Chardonnay: minimo il 50%. Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 Maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.</p> <p>Torgiano Vin Santo: Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%. Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 Maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.</p>	